Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 261 del 12 novembre 1955

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 12 novembre 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGI E DECRETI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE E PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE,, DELLA REGIONE NEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 1955

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1955, n. 1.
Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1954 ed altri provvedimenti di carattere finanziario . . . . . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1955, n. 2.
Stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1955 . . . . Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 5 febbraio 1955, n. 1.
Provvedimenti per l'incremento dell'istruzione pre-elementare e l'assistenza all'infanzia . . . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1955, n. 3.
Vigilanza sulle cooperative di credito . . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1955, n. 4.
Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 1950, n. 20. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1955, n. 5.
Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 1950, n. 21. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1955, n. 6.
Cambiamento della denominazione italiana del comune di « Valdagno » in provincia di Bolzano in quella di « Aldino ». Pag. 6

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1955, n. 7.
Distacco delle frazioni di Mezzolago e Pregasina dal comune di Molina di Ledro ed aggregazione delle stesse rispettivamente al comune di Pieve di Ledro e di Riva. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1955, n. 8.
Modifica della denominazione del comune di « Selva » in provincia di Bolzano, in quella italiana di « Selva di Val Gardena » e in quella tedesca di « Wolkenstein in Gröden ». Pag. 7

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1955, n. 9.
Modifica della denominazione del comune di « Ziano » in quella di « Ziano di Fiemme » . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1955, n. 10.
Modifica della denominazione del comune di « Moso » in quella italiana di « Moso in Passiria » e in quella tedesca di « Moos in Passaier » . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1955, n. 11.
Modifica della denominazione del comune di « Baselga » in quella di « Baselga di Vezzano » . . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1955, n. 12.
Costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Rasun di Sotto, Rasun di Sopra ed Anterselva e ricostituzione del comune di Valdaora . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1955, n. 13.
Costituzione del comune di Nogaredo . . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1955, n. 14.
Costituzione del comune di Vignola-Falesina . Pag. 8

LEGGE PROVINCIALE 11 febbraio 1955, n. 2.
Scelta dei libri di testo nelle scuole elementari della provincia di Trento . . . . Pag. 8

LEGGE PROVINCIALE 5 marzo 1955, n. 3.
Modifiche alla legge provinciale 11 febbraio 1955, n. 2, sulla scelta dei libri di testo nelle scuole elementari della Provincia . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 1955, n. 32.
Approvazione del regolamento per il servizio degli automezzi e motomezzi della Amministrazione regionale Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 1° ottobre 1954, n. 4.
Nomina dei membri di sette Commissioni locali per i masi chiusi, ai sensi della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1. Pag. 11

LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1955, n. 5.
Incremento dell'edilizia popolare . . . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 5 febbraio 1955, n. 1.

Nomina dei membri di una Commissione locale per i masi chiusi, ai sensi della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1 . . . . Pag. 13

LEGGE PROVINCIALE 2 aprile 1955, n. 4.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1955 . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 22 aprile 1955, n. 3.

Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 13 aprile 1955, n. 5, per l'incremento dell'edilizia popolare. Pag. 15

LEGGE PROVINCIALE 17 maggio 1955, n. 1.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1955 della provincia di Bolzano Pag. 16

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1955, n. 1.

Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1954 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige. n. 2, del 13 gennaio* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 24 settembre 1951, n. 11, il limite di spesa previsto per l'esercizio 1954 è aumentato di lire 200.000.000.

Art. 2.

Per la sistemazione dell'immobile « Grande Albergo Terme Regina », nel complesso termale di Levico-Vetriolo, è autorizzata la spesa di lire 170.000.000.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dai precedenti articoli si provvederà con l'accensione di un mutuo di lire 370.000.000, da estinguersi in dieci annualità costanti.

Art. 4.

Qualora gli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 non fossero impegnati entro il 31 dicembre 1954, potranno essere utilizzati fino a tutto il 31 dicembre 1955.

Art. 5.

E' autorizzata la complessiva spesa di lire 20.000.000 per la concessione dei seguenti sussidi straordinari:

lire 15.000.000, da erogarsi tramite il Prefetto di Salerno, a favore dei sinistrati del nubifragio abbattutosi nel mese di ottobre 1954 sulla provincia omonima;

lire 5.000.000, da erogarsi a mezzo della Croce Rossa Italiana, in parti uguali, a favore dei danneggiati dalle alluvioni verificatesi in Baviera ed in Austria nella primavera 1954.

Art. 6.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1954 (tabella *A*) sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 3. — Redditi delle foreste (art. 58 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) . .	L.	23.000.000
Cap. 9. — Imposta sull'energia elettrica prodotta nella Regione (art. 63 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, legge regionale 14 febbraio 1949, n. 1 e legge regionale 9 ottobre 1953, n. 14)	»	50.000.000
Cap. 13. — Compartecipazione ai proventi dello Stato nella misura dei 9/10 dell'importo del canone annuo per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella regione (art. 62 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) .	L.	29.000.000
Cap. 14. — Percentuale concordata con il Governo a favore della Regione relativa al gettito del lotto, dei monopoli e delle tasse ed imposte sugli affari, riscosso nel territorio della regione (art. 60 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) .	»	50.541.124
Cap. 25-*quater* (di nuova istituzione). — Ricavo del mutuo da contrarre in relazione all'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1955, n. 1 . . .	»	370.000.000
Totale in aumento . . .	L.	522.541.124

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1954 (tabella *B*) sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione*:

Cap. 28. — Imposte e tasse sugli assegni, indennità ed altre competenze corrisposte al personale .	L.	3.000.000
Cap. 43. — Fondo di riserva per le spese di cui agli articoli n. 22 e n. 23 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17	»	20.000.000
Cap. 49. — Spese per l'arredamento ed il funzionamento degli Uffici dei consigli agrari regionali e provinciali	»	2.000.000
Cap. 53. — Spese, contributi e sussidi per il funzionamento ed il potenziamento delle stazioni razionali di alpeggio di Trento e di Bolzano e dell'Orto botanico del Bondone	»	1.500.000
Cap. 96. — Spesa per la fornitura ai Comuni di stampati e materiale elettorale per i referendum popolari	»	400.000
Cap. 97. — Spese per il funzionamento degli Uffici tavolari. Manutenzione ordinaria locali	»	1.080.000
Cap. 98. — Spese per il funzionamento degli Uffici provinciali delle cooperative. Manutenzione ordinaria locali	»	1.000.000
Cap. 105. — Contributi e sussidi ad ospedali, case di cura, consorzi ed altri enti ed istituzioni per il miglioramento dei servizi di assistenza sanitaria ed ospedaliera	»	6.500.000
Cap. 106. — Spese e contributi per l'acquisto di antibiotici per i t.b.c. in particolari condizioni di bisogno	»	500.000
Cap. 108. — Spese e contributi per corsi di aggiornamento per personale sanitario	»	1.500.000
Cap. 114. — Spese, contributi e sussidi per promuovere ed attuare convegni in regione per la trattazione di problemi concernenti la cooperazione, per studi cooperativistici, per viaggi di studio, per la partecipazione a convegni e congressi cooperativistici e per la stampa e propaganda della cooperazione	»	1.000.000
Cap. 120. — Sussidio straordinario alla cattedra convenzionale di apicoltura presso l'Università di Padova .	»	2.000.000
Cap. 121. — Sussidio straordinario al Centro di studi di economia montana dell'Università di Padova	»	2.600.000
Cap. 143. — Spese per l'elezione dei Consigli comunali .	»	2.000.000
Cap. 145. — Spesa per l'impianto e per il riordinamento del Libro fondiario	»	120.000
Cap. 146. — Spese per le operazioni di revisione delle cooperative .	»	400.000
Cap. 156. — Contributi ai Centri medico-sociali per la lotta contro la nevrosi . .	»	1.000.000
Totale in diminuzione . . .	L.	46.600.000

b) *in aumento*:

Disavanzo dell'esercizio 1953	L.	50.541.124

Cap. 8. — Spese riservate della Presidenza della Giunta regionale L. 473.863

Cap. 9. — Spese per viaggi del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori » 3.500.000

Cap. 26-*bis* (di nuova istituzione). — Assegno personale di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, da corrispondersi al personale statale in servizio presso l'Amministrazione regionale » 900.000

Cap. 31. — Compensi, indennità e rimborso di spese a componenti di commissioni, comitati e consigli; compensi indennità e rimborso di spese ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse della Regione (legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1) » 2.000.000

Cap. 32 (modificata la denominazione). — Spese per il funzionamento degli uffici centrali: spese d'ufficio, di cancelleria, stampati, valori bollati, illuminazione, riscaldamento, canoni d'acqua, materiale di pulizia, tasse e minute varie. Spese per rilegatura di libri e registri, per assicurazioni, trasporti, facchinaggio, servizi minuti. Manutenzione ordinaria locali in uso degli uffici regionali centrali » 7.000.000

Cap. 32-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per le paghe al personale addetto alla pulizia degli uffici regionali centrali » 4.500.000

Cap. 35. — Spese per arredamento, acquisto mobili, macchine da scrivere e calcolatrici per gli uffici centrali e periferici » 8.000.000

Cap. 58. — Spese, sussidi e contributi per aumentare e tutelare il patrimonio zootecnico e di bassa corte » 500.000

Cap. 65. — Spese, sussidi e contributi per vivai forestali, per la distribuzione di semi e piantine forestali, per rimboschimento e piantagioni a scopo di propaganda forestale e turistica e per la compilazione di progetti di rimboschimento » 3.100.000

Cap. 67. — Sussidi e contributi per il miglioramento dei pascoli montani » 7.000.000

Cap. 73. — Spese, contributi e sussidi per il ripopolamento ittico, operazioni di fecondazione artificiale della trota lacustre e riattamento di impianti ittiogenici inefficienti » 600.000

Cap. 74. — Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste » 500.000

Cap. 75. — Gestione delle segherie e degli altri stabilimenti ed utilizzazione in economia dei prodotti delle foreste; spese per l'assicurazione degli edifici, materiali ed installazioni contro gli incendi » 6.500.000

Cap. 99. — Fondo integrazione bilancio della Cassa regionale antincendi (legge regionale 20 agosto 1954, n. 24) » 4.000.000

Cap. 100. — Assistenza ai lavoratori, ai disoccupati, agli emigranti ed ai rimpatriati, anche a mezzo di enti, associazioni ed istituti » 2.000.000

Cap. 102. — Contributi e sussidi ad istituzioni, enti ed associazioni con finalità di assistenza e beneficenza » 3.500.000

Cap. 115. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali. Spese per l'aquisto o la costruzione di immobili e per manutenzione straordinaria. Spese per manutenzione straordinaria e forniture varie occorrenti nell'interesse delle aziende patrimoniali » 32.000.000

Cap. 116-*bis* (di nuova istituzione). — Spesa per la sistemazione dell'immobile « Grande Albergo Terme Regina » in Levico » 170.000.000

Cap. 118-*ter* (di nuova istituzione). — Spese di registrazione del contratto di mutuo di L. 370.000.000 autorizzato con l'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1955, n. 1 » 6.000.000

Cap. 118-*quater* (di nuova istituzione). — Sussidio straordinario a favore dei sinistrati del nubifragio abbattutosi nell'ottobre 1954 sulla provincia di Salerno » 15.000.000

Cap. 118-*quinquies* (di nuova istituzione). — Sussidio straordinario a favore dei danneggiati delle alluvioni verificatesi in Baviera e in Austria nella primavera 1954 L. 5.000.000

Cap. 123. — Contributi per la costruzione, l'acquisto, la sistemazione e l'attrezzatura di stabilimenti e magazzini per la lavorazione e la conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici (legge regionale 24 settembre 1951, numero 11) » 200.000.000

Cap. 128. — Spese per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e per la manutenzione straordinaria delle opere esistenti » 26.426.137

Cap. 130. — Spese per la costruzione e riparazione straordinaria di strade e per l'acquisto, la riparazione e la costruzione di fabbricati; impianto di linee telefoniche e telegrafiche e di vie aeree per trasporto di prodotti boschivi; impianto di opifici » 3.500.000

Cap. 135. — Contributi straordinari per il funzionamento dei Consorzi dei comuni delle provincie di Trento e di Bolzano » 1.000.000

Cap. 150. — Contributi per l'acquisto, la costruzione e il riattamento di edifici destinati all'assistenza » 5.000.000

Totale in aumento L. 568.541.124

c) *Modifiche di denominazione:*

Cap. 151. — Contributi per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento di edifici destinati all'assistenza.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 12 gennaio 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1955, n. 2.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1955.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 3 *del* 31 *gennaio* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e tasse istituite dalla Regione, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti alla Regione a sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1955, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato delle spese ordinarie e straordinarie per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1955, in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa (tabella *B*).

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'art. 22 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle discritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 4.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà alla Giunta regionale di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 23 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione, sono quelli riportati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art. 5.

E' autorizzata, per l'esercizio 1955, la concessione di un *contributo straordinario* di L. 8.000.000 al Comitato promotore per le onoranze ad Antonio Rosmini nel centenario della morte.

Art. 6.

Con decreti del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per le finanze, possono inscriversi nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti delle entrate, le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito, di cui all'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art. 7.

I residui risultanti al 1° gennaio 1955 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1955, soppressi nel corso dell'esercizio, in seguito all'istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti s'intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 8.

All'inizio dell'esercizio finanziario 1955, il Presidente della Giunta regionale provvederà, con propri decreti, a ripartire in articoli le somme stanziate sui capitoli n. 4, n. 86 e n. 106, inscritti nello stato di previsione della spesa.

Art. 9.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1955:

RIEPILOGO

Entrata e spesa effettiva

Entrata . .	L. 5.446.451.841
Spesa . .	» 5.714.963.498
Disavanzo effettivo .	L. 268.511.657

Movimento di capitali

Entrata . .	L. 600.000.000
Spesa . . .	» 331.488.343
Avanzo .	L. 268.511.657

RIASSUNTO GENERALE

Entrata . .	L. 6.046.451.841
Spesa . . .	» 6.046.451.841
Differenza . .	L. —

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 31 gennaio 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1955

ASSESSORATI	PARTE ORDINARIA	PARTE STRAORDINARIA			TOTALE		TOTALE GENERALE
	Entrate e spese effettive	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	TOTALE (col 2 + 3)	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	(col. 5 + 6)
	1	2	3	4	5	6	7
SPESA							
Finanze	2.130.128.048	318.780.586	331.488.343	650.268.929	2.448.908.634	331.488.343	2.780.396.977
Agricoltura e foreste	666.055.493	562.750.000	—	562.750.000	1.228.805.493	—	1.228.805.493
Industria, commercio e turismo. .	223.500.000	155.000.000	—	155.000.000	378.500.000	—	378.500.000
Lavori pubblici. .	3.900.000	1.171.000.000	—	1.171.000.000	1.174.900.000	—	1.174.900.000
Affari generali . .	82.500.000	66.500.000	—	66.500.000	149.000.000	—	149.000.000
Attività sociali e sanità	211.000.000	123.849.371	—	123.849.371	334.849.371	—	334.849.371
TOTALE . .	3.317.083.541	2.397.879.957	331.488.343	2.729.368.300	5.714.963.498	331.488.343	6.046.451.841
ENTRATA . .	5.445.451.841	1.000.000	600.000.000	601.000.000	5.446.451.841	600.000.000	6.046.451.841
Differenze	+ 2.128.368.300	— 2.396.879.957	+ 268.511.657	— 2.128.368.300	— 268.511.657	+ 268.511.657	—

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 5 febbraio 1955, n. 1.

Provvedimenti per l'incremento dell'istruzione pre-elementare e l'assistenza all'infanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 5 febbraio* 1955).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire l'istruzione preelementare e l'assistenza all'infanzia, la Giunta provinciale è autorizzata a stanziare annualmente nel bilancio della Provincia un fondo per la concessione di contributi o sussidi agli enti o comitati che gestiscono scuole di grado preparatorio e che hanno sede nella provincia di Trento.

Art. 2.

Tali contributi o sussidi potranno essere concessi agli enti o comitati di cui all'art. 1

a) sia per concorrere alle loro spese di ordinaria gestione, allorchè gli enti o comitati beneficiari versino in condizioni di bisogno;

b) sia per concorrere alle spese di incremento e rinnovo delle attrezzature e degli arredamenti scolastici, che si rendessero necessarie ed opportune.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei contributi o sussidi redatte dagli enti o comitati menzionati all'art. 1, vanno presentate all'Assessorato alla pubblica istruzione entro il 30 giugno di ogni anno, corredate da:

a) una relazione illustrativa sull'andamento dell'istituzione;

b) un progetto esecutivo e preventivo di spesa, qualora il contributo venga richiesto ai fini di cui alla lettera b) dell'articolo precedente.

Art. 4.

La concessione dei contributi o sussidi e la determinazione del loro ammontare sono disposti con deliberazione della Giunta provinciale, sulla base di un piano generale predisposto a conclusione dell'esame delle domande per il quale potrà udire il parere di quegli enti o associazioni provinciali che promuovono l'istruzione scolastica materna.

Nell'esame delle domande sarà tenuto conto particolare dello sforzo compiuto dagli enti o comitati che si intendano beneficiare nonchè dai rispettivi Comuni, al fine di adeguare l'andamento delle istituzioni amministrate alle esigenze igieniche, didattiche e metodiche dettate dalla moderna pedagogia per l'infanzia.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 5 febbraio 1955

Il Presidente della Giunta provinciale
Dott. REMO ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1955, n. 3.

Vigilanza sulle cooperative di credito.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 14 febbraio* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Ferma restando la competenza degli organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito e la relativa vigilanza, le disposizioni della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, concernente la vigilanza sulle cooperative si applicano anche alle cooperative di credito salvo quanto disposto dal comma seguente.

A modifica dell'art. 16 della legge citata, la revisione delle cooperative di credito è diretta:

a) a controllare il funzionamento sociale ed amministrativo;

b) ad accertare la sussistenza dei requisiti relativi alla iscrizione nel registro delle cooperative, nonchè l'osservanza in genere delle norme di legge e statutarie;

c) a prestare assistenza e consiglio agli organi delle cooperative ai fini del retto funzionamento di esse e del miglior conseguimento degli scopi statutari e mutualistici e per la rimozione immediata di eventuali irregolarità rilevate.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 febbraio 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1955, n. 4.

Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 1950, n. 20.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 14 febbraio* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1950, n. 20, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sono escluse dalla concessione del contributo di cui all'art. 1 quelle opere che abbiano fruito o per le quali sia stato chiesto un contributo dello Stato o di altri Enti ».

Art. 2.

L'art. 4 della suddetta legge è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le domande di contributo, debitamente documentate, dovranno essere presentate prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre il 30 aprile di ogni anno, all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste.

L'Assessorato trasmetterà le domande, per il relativo esame, alla Commissione così composta:

Assessore regionale all'agricoltura e foreste o suo delegato, che la presiede;

due Consiglieri provinciali per ciascuna delle due provincie di Trento e di Bolzano, designati dai rispettivi Consigli provinciali;

un rappresentante per ciascuno degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Trento e di Bolzano e, in seguito, degli Uffici che li sostituiranno;

quattro esperti in materia agraria, due per ciascuna Provincia.

I membri della Commissione vengono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per la durata della legislatura regionale, nel corso della quale sono stati nominati ».

Art. 3.

L'art. 5 della legge stessa è abrogato e sostituito dal seguente:

« Detta Commissione, suddivisa in due sottocommissioni, funzionanti in ciascuna delle due Provincie, presenterà all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste, non oltre il 30 settembre di ogni anno una relazione illustrativa sulla graduatoria di merito dei vari concorrenti, effettuata tenendo conto, per ogni categoria, della natura e della importanza dei lavori da farsi, nonchè delle annesse difficoltà di esecuzione, della potenzialità economica della rispettiva azienda agricola del richiedente ».

Art. 4.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentita la Commissione di cui all'art. 4, determinerà — di anno in anno — con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 dicembre, le categorie di opere ammissibili al contributo nell'anno successivo.

Norma transitoria.

Art. 5.

La Commissione regionale e le due Sottocommissioni provinciali, nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 1953, n. 34, restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale in corso.

Per la prima applicazione della presente legge il termine previsto all'art. 4 viene prorogato al 15 febbraio 1955.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 febbraio 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1955, n. 5.
Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 1950, n. 21.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 6 *del* 14 *febbraio* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 10 novembre 1950, n. 21, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Allo scopo di aiutare piccoli proprietari, mezzadri e affittuari coltivatori diretti, e loro associazioni, la Regione è autorizzata a stanziare annualmente in bilancio fondi per la concessione di contributi sul prezzo netto di acquisto di macchine ed attrezzi moderni utili all'agricoltura, nella misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento della spesa ammessa al contributo predetto ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 10 novembre 1950, n. 21, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le domande di contributo, debitamente documentate, dovranno essere presentate prima dell'acquisto dell'attrezzatura agricola e comunque non oltre il 30 aprile di ogni anno, all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste.

L'Assessorato trasmetterà le domande, per il relativo esame, alla Commissione così composta:

Assessore regionale all'agricoltura e foreste o suo delegato, che la presiede;

due Consiglieri provinciali per ciascuna delle due provincie di Trento e di Bolzano, designati dai rispettivi Consigli provinciali;

un rappresentante per ciascuno degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Trento e di Bolzano e, in seguito, degli Uffici che li sostituiranno;

quattro esperti in materia agraria, due per ciascuna Provincia.

I membri della Commissione vengono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per la durata della legislatura regionale, nel corso della quale sono stati nominati ».

Art. 3.

L'art. 5 della suddetta legge è abrogato e sostituito dal seguente:

« Detta Commissione, suddivisa in due sottocommissioni, funzionanti in ciascuna delle due Provincie, presenterà all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste non oltre il 30 settembre di ogni anno una relazione illustrativa sulla graduatoria di merito dei vari concorrenti, effettuata tenendo conto, per ogni categoria, dell'adeguatezza delle macchine e degli attrezzi da acquistarsi, alle esigenze e necessità effettive dell'azienda, nonchè alla potenzialità economica della medesima e del richiedente ».

Art. 4.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentita la Commissione di cui all'art. 4, determinerà — di anno in anno — con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 dicembre, le categorie delle macchine e degli attrezzi rurali ammissibili al contributo nell'anno successivo.

Norma transitoria.

Art. 5.

La Commissione regionale e le due sottocommissioni provinciali, nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 1953, n. 35, restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale in corso.

Per la prima applicazione della presente legge il termine previsto all'art. 4 viene prorogato al 15 febbraio 1955.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 febbraio 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1955, n. 6.
Cambiamento della denominazione italiana del comune di « Valdagno » in provincia di Bolzano in quella di « Aldino ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 7 *del* 15 *febbraio* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La denominazione italiana del comune di « Valdagno » in provincia di Bolzano è cambiata in quella di « Aldino ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 febbraio 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1955, n. 7.
Distacco delle frazioni di Mezzolago e Pregasina dal comune di Molina di Ledro ed aggregazione delle stesse rispettivamente al comune di Pieve di Ledro e di Riva.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 15 febbraio* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Mezzolago, con l'intera circoscrizione territoriale corrispondente al Comune catastale omonimo, è staccata dal comune di Molina di Ledro ed aggregata a quello di Pieve di Ledro.

Art. 2.

La frazione di Pregasina, con l'intera circoscrizione territoriale corrispondente al Comune catastale omonimo, è staccata dal comune di Molina di Ledro ed aggregata a quello di Riva.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali fra gli Enti interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 febbraio 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1955, n. 8.

Modifica della denominazione del comune di « Selva » in provincia di Bolzano, in quella italiana di « Selva di Val Gardena » e in quella tedesca di « Wolkenstein in Gröden ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 15 febbraio* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La denominazione del comune di « Selva » in provincia di Bolzano è modificata in quella italiana di « Selva di Val Gardena » e in quella tedesca di « Wolkenstein in Gröden ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 febbraio 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1955, n. 9.

Modifica della denominazione del comune di « Ziano » in quella di « Ziano di Fiemme ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 15 febbraio* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La denominazione del comune di « Ziano » in provincia di Trento è modificata in quella di « Ziano di Fiemme ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 febbraio 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1955, n. 10.

Modifica della denominazione del comune di « Moso » in quella italiana di « Moso in Passiria » e in quella tedesca di « Moos in Passaier ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 15 febbraio* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La denominazione del comune di « Moso » in provincia di Bolzano è modificata in quella italiana di « Moso in Passiria » e in quella tedesca di « Moos in Passeier ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 febbraio 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1955, n. 11.

Modifica della denominazione del comune di « Baselga » in quella di « Baselga di Vezzano ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 15 febbraio* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La denominazione del comune di « Baselga » in provincia di Trento è modificata in quella di « Baselga di Vezzano ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 febbraio 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1955, n. 12.

Costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Rasun di Sotto, Rasun di Sopra ed Anterselva e ricostituzione del comune di Valdaora.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 15 febbraio* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Rasun-Valdaora, costituito con regio decreto 24 agosto 1928, n. 2140, dalla riunione degli ex comuni di Rasun di Sotto, Rasun di Sopra, Anterselva e Valdaora, è soppresso.

Art. 2.

Gli ex comuni di Rasun di Sotto, Rasun di Sopra ed Anterselva sono riuniti in unico Comune autonomo con denominazione italiana « Rasun-Anterselva » e tedesca « Rasen-Antholz » e con capoluogo Rasun di Sotto.

Art. 3.

L'ex comune di Valdaora è ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del regio decreto 24 agosto 1928, n. 2140, con denominazione italiana « Valdaora » e tedesca « Olang » e con capoluogo Valdaora di Mezzo.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Bolzano, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 febbraio 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1955, n. 13.
Costituzione del comune di Nogaredo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 15 febbraio* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Nogaredo, aggregato a quello di Villa Lagarina con regio decreto 10 gennaio 1929, n. 86, è costituito con la circoscrizione territoriale che avevano unitamente i comuni di Nogaredo, Sasso e Noarna, prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo, con capoluogo e denominazione Nogaredo.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 febbraio 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1955, n. 14.
Costituzione del comune di Vignola-Falesina.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 15 febbraio* 1955).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le frazioni di Vignola e Falesina, un tempo Comuni autonomi, aggregati a quello di Pergine con regio decreto 29 novembre 1928, n. 2980, vengono staccate dall'attuale comune di Pergine e costituite in unico Comune con denominazione Vignola-Falesina, con sede in Vignola e con la medesima circoscrizione territoriale che avevano i comuni di Vignola e Falesina anteriormente all'entrata in vigore del decreto sopra citato.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 febbraio 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 11 febbraio 1955, n. 2.
Scelta dei libri di testo nelle scuole elementari della provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 21 marzo* 1955).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle scuole elementari esistenti nella provincia di Trento, la libera scelta dei libri di testo compiuta dagli insegnanti, secondo le norme della presente legge deve considerarsi vincolante, nell'ambito di ciascuna scuola, per la durata di un triennio.

Non è consentita, durante tale periodo, l'adozione di differenti libri di testo ovvero la loro anche parziale sostituzione.

Nelle classi parallele del medesimo sesso di una medesima scuola è obbligatoria l'adozione degli stessi testi.

Ai sensi della presente legge s'intende come scuola l'insieme delle classi di uno stesso plesso scolastico.

Art. 2.

Allo scadere di ogni triennio, nonchè, per la prima attuazione della presente legge, allo scadere dell'anno scolastico in corso al momento della sua entrata in vigore, gli insegnanti di ogni plesso scolastico si riuniscono nell'ultimo mese di lezioni, su invito del direttore didattico, sotto la presidenza del fiduciario, per effettuare la scelta dei libri di testo per il triennio successivo.

E' invitato a partecipare alle riunioni un rappresentante dei genitori degli alunni.

Ogni insegnante può proporre, per ciascuna delle classi in cui presumibilmente terrà una o più volte l'insegnamento durante il triennio successivo, i libri di testo la cui adozione ritiene opportuna.

Ove le proposte dei vari insegnanti interessati non concordassero, la scelta per ciascuna classe o gruppo di classi parallele è rimessa ad una votazione che raccolga la maggioranza assoluta dei consensi fra quegli insegnanti ai quali, nella presumibile rotazione del triennio, tali classi saranno affidate. Non raggiungendosi per talune classi la maggioranza prescritta, la scelta, tra i libri di testo proposti dagli insegnanti, è rimessa al direttore didattico che presiede alla scuola.

Dello svolgimento dell'intera riunione e delle varie operazioni di scelta dei libri di testo, dovrà in ogni caso redigersi apposito verbale, che verrà trasmesso al competente ispettore scolastico. Spetta a lui decidere su eventuali contestazioni.

Art. 3.

La proposta e la scelta di cui all'articolo precedente, non potranno cadere su libri di testo per i quali sia stato disposto il divieto di adozione, a norma degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 16 ottobre 1947, n. 1497.

Non appena la scelta dei libri da adottare in ciascuna classe sia compiuta, l'elenco dei testi prescelti è affisso nell'albo della scuola.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 11 febbraio 1955

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 5 marzo 1955, n. 3.

Modifiche alla legge provinciale 11 febbraio 1955, n. 2, sulla scelta dei libri di testo nelle scuole elementari della Provincia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 11 *del* 21 *marzo* 1955).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'art. 2 della legge provinciale 11 febbraio 1955, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma sono soppresse le parole: « sotto la presidenza del fiduciario ».

Nel quarto comma è soppresso il periodo: « Non raggiungendosi per talune classi la maggioranza prescritta, la scelta tra i libri di testo proposti dagli insegnanti, è rimessa al direttore didattico che presiede la scuola ».

La Giunta provinciale è autorizzata a pubblicare il testo coordinato della legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 5 marzo 1955

Il Presidente della Giunta provinciale
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 1955, n. 32.

Approvazione del regolamento per il servizio degli automezzi e motomezzi della Amministrazione regionale.

(*Pubblicato nel supplemento ordinario del* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 12 *del* 5 *aprile* 1955).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Ritenuta l'opportunità di procedere alla regolamentazione del servizio degli automezzi e motomezzi dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge 29 giugno 1951, n. 489;

Visto l'art. 4, n. 1, dello Statuto regionale;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale 21 settembre 1954, n. 1037 e 8 febbraio 1955, n. 100;

Su proposta dell'Assessore alle finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il regolamento per il servizio degli automezzi e motomezzi dell'Amministrazione regionale, annesso al presente decreto.

Detto regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della data di registrazione alla Corte dei conti del presente decreto.

Art. 2.

Gli Assessori ed i capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, degli Ispettorati forestali ripartimentali e dell'Ufficio distretto minerario sono delegati ad autorizzare di volta in volta l'uso degli automezzi di proprietà dei funzionari per i viaggi di servizio, nonchè a disciplinare e controllare l'osservanza delle norme del regolamento medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 17 febbraio 1955

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1955
Registro n. 2, *foglio n.* 264. — AMABILINO

Regolamento per l'uso di automezzi e motomezzi per viaggi di servizio degli Assessori e dei funzionari dell'Amministrazione regionale.

Automezzi in dotazione agli uffici centrali

Art. 1.

Gli automezzi in dotazione agli uffici centrali dell'Amministrazione regionale sono precipuamente destinati al servizio del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori.

Ove essi risultino disponibili, potranno essere destinati, secondo le norme del presente regolamento, anche per i viaggi di servizio che debbono compiere i funzionari dell'Amministrazione.

Art. 2.

La gestione degli automezzi di cui al precedente articolo è affidata all'economo della Regione, il quale è responsabile dell'andamento del servizio relativo.

Art. 3.

All'assegnazione di automezzi per viaggi di servizio, provvede l'economo della Regione, al quale dovrà essere presentata apposita richiesta almeno 24 ore prima dell'inizio del viaggio.

Le richieste dovranno redigersi su appositi moduli conformi al prospetto n. 1 e dovranno essere sottoscritte dall'Assessore competente e dal funzionario a ciò delegato.

Art. 4.

E' vietato ai funzionari l'uso degli automezzi per viaggi da effettuarsi in località servite da ferrovie o da servizi di linea, con orario giornaliero di andata e ritorno.

Tale uso sarà tuttavia ammesso quando sussista la particolare necessità e urgenza riconosciuta dal competente Assessore, di raggiungere rapidamente il luogo dove deve essere espletata la missione.

Nei casi di inosservanza delle norme di cui ai precedenti commi, l'economo è tenuto a restituire immediatamente la richiesta di assegnazione con le opportune annotazioni.

Art. 5.

Durante i viaggi di servizio è vietato ospitare sugli automezzi persone estranee all'Amministrazione regionale, non interessate al servizio.

E' altresì vietato il trasporto di cose e di oggetti non attinenti al servizio da espletare.

Art. 6.

E' vietata ai funzionari, anche se muniti di regolare patente, la guida degli automezzi in consegna agli autisti.

Art. 7.

I funzionari debbono attenersi al parere dell'autista circa la possibilità di praticare strade ritenute pericolose per l'incolumità delle persone o per l'efficienza dell'automezzo.

L'autista è tenuto a segnalare all'economo ogni infrazione a tale norma.

Art. 8.

Gli autisti consegnatari delle autovetture, dovranno essere muniti di apposito « foglio di viaggio », conforme al prospetto n. 2, dal quale dovranno risultare la data e l'ora della partenza e dell'arrivo, la denominazione della località più distante dalla sede raggiunta, i chilometri percorsi, i rifornimenti di carburante e di lubrificante occorsi e la firma di controllo del funzionario che ha effettuato il viaggio.

Art. 9.

Non saranno ammesse alla liquidazione delle relative indennità, le trasferte risultanti dai fogli di viaggio per le quali non risulti apposta dal funzionario la firma di controllo di cui al precedente articolo.

Art. 10.

Alla fine di ogni mese gli autisti rimetteranno all'economo il foglio di viaggio, per i controlli di competenza.

L'economo è tenuto a denunciare all'Assessore per le finanze le irregolarità che si dovessero riscontrare nel servizio degli automezzi, siano esse imputabili ai funzionari, agli autisti od a terzi.

Art. 11.

Alla fine di ogni trimestre l'economo redigerà una statistica dei consumi e dei costi del servizio delle autovetture destinate ai servizi dell'Amministrazione regionale suddivisa per Assessorato.

Da tale statistica dovranno risultare, per ogni singola vettura, i chilometri percorsi, il carburante consumato, le spese di manutenzione ed il costo medio chilometrico.

Alla fine di ogni anno l'economo compilerà inoltre una statistica riassuntiva.

Automezzi in dotazione agli uffici periferici

Art. 12.

Gli uffici periferici dell'Amministrazione regionale possono essere dotati di automezzi e motomezzi da usare esclusivamente per motivi di servizio.

Per l'uso dei predetti automezzi e motomezzi valgono le norme di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Art. 13.

L'impiego degli automezzi e motomezzi di cui al precedente art. 12 dovrà essere autorizzato dal competente capo dell'ufficio o dal funzionario a ciò delegato, i quali saranno responsabili dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 14.

Alla fine di ogni mese i capi degli uffici dovranno trasmettere all'economo della Regione, per ogni singolo automezzo o motomezzo, copia autentica del « foglio di viaggio ».

Per consentire l'elaborazione della statistica di cui all'articolo 11, trasmetteranno inoltre, alla fine di ogni trimestre, la distinta delle spese sostenute per la gestione di ogni singolo automezzo e motomezzo (tassa di circolazione, riparazioni, consumo gomme, ecc.).

Automezzi e motomezzi di proprietà dell'Amministrazione regionale in dotazione ai funzionari

Art. 15.

L'Amministrazione regionale può, in via eccezionale, assegnare ai propri funzionari automezzi e motomezzi di sua proprietà, per effettuare viaggi di servizio, con divieto assoluto di impiegarli per uso proprio.

Art. 16.

L'uso degli automezzi e motomezzi di cui al precedente articolo dovrà essere autorizzato di volta in volta dagli Assessori o capi degli uffici competenti. Per esso valgono le norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Art. 17.

Ogni automezzo o motomezzo dovrà essere dotato del « foglio di viaggio » di cui all'art. 8.

Una copia conforme al predetto foglio di viaggio, munita del visto dell'Assessore o del capo dell'ufficio, dovrà essere mensilmente rimessa all'economo della Regione.

Allo stesso dovranno essere comunicate, ogni tre mesi, le notizie di cui all'ultimo comma dell'art. 14.

Art. 18.

E' fatto assoluto obbligo ai funzionari residenti in Trento, cui sia stato assegnato un automezzo o motomezzo, di ricoverare lo stesso presso l'autorimessa della Regione, sia nelle ore notturne che nei giorni in cui non vengono effettuati servizi esterni.

Automezzi di rimessa

Art. 19.

Per le richieste di automezzi, dichiarate urgenti e indilazionabili dai competenti Assessori o capi degli uffici, che non possono essere soddisfatte con automezzi dell'Amministrazione regionale, l'economo provvederà con l'assegnazione di automezzi di rimessa.

Art. 20.

I funzionari che usufruiscono di automezzi di rimessa per viaggi di servizio, dovranno comunicare all'economo della Regione, al termine del viaggio, i dati relativi al percorso effettuato, rimettendo l'apposito modulo conforme al prospetto n. 3.

Art. 21.

L'economo non potrà dar corso alla liquidazione delle fatture agli autonoleggiatori se non in possesso della richiesta di automezzo di cui all'art. 3 e della comunicazione di cui al precedente art. 20.

Art. 22.

Nella scelta degli automezzi di rimessa l'economo è tenuto ad accertare che gli stessi siano muniti dell'apposita licenza per tale servizio e che siano coperti da assicurazione con congrui massimali sia per le persone trasportate che per la responsabilità civile.

Art. 23.

I contratti di noleggio verranno stipulati dall'Assessore per le finanze; gli stessi verranno soggetti a revisione ogni semestre.

Dei contratti di noleggio stipulati verrà data comunicazione alla Giunta regionale.

Autorimessa regionale

Art. 24.

Le autovetture od i motomezzi di proprietà della Regione, siano essi in dotazione agli uffici centrali o periferici con sede in Trento, debbono essere ricoverati presso l'autorimessa regionale.

Art. 25.

Le riparazioni e revisioni degli automezzi e motomezzi verranno normalmente affidate alle officine dei Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano.

Art. 26.

Presso l'autorimessa è istituito un registro di controllo delle vetture e dei motomezzi, nel quale, il capo dell'autorimessa, ed in sua assenza gli addetti, segneranno l'ora di uscita e di rientro delle autovetture e dei motomezzi.

Giornalmente il capo dell'autorimessa rimetterà all'economo un rapporto contenente i dati rilevati nel registro di controllo.

Non sarà ammessa l'uscita di automezzi e motomezzi dall'autorimessa, se non autorizzati a norma del presente regolamento.

Art. 27.

Nell'autorimessa regionale non è consentito il ricovero di autovetture o motomezzi di proprietà di terzi.

Assicurazioni

Art. 28.

Gli automezzi e motomezzi di proprietà dell'Amministrazione regionale debbono essere coperti da assicurazione per i seguenti rischi: infortuni del guidatore e delle persone trasportate, responsabilità civile, furto e incendio.

I massimali relativi saranno stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 29.

Nessun automezzo o motomezzo potrà essere fatto circolare se non precedentemente coperto da assicurazione.

Art. 30.

Di ogni incidente che dovesse accadere agli automezzi o motomezzi in servizio per l'Amministrazione regionale, dovrà essere data immediata comunicazione scritta all'economo della Regione dall'autista o dal funzionario. In caso di incidente grave, la notizia dovrà essere trasmessa immediatamente a mezzo telefono.

L'omessa denuncia, ove comporti danno all'Amministrazione regionale, darà diritto di rivalsa verso il responsabile dell'omissione.

Art. 31.

L'Assessorato per le finanze è tenuto a curare l'assicurazione degli automezzi e motomezzi, il pagamento dei premi alla scadenza e la rinnovazione delle polizze.

Automezzi di proprietà dei signori Assessori e dei funzionari

Art. 32.

Al Presidente del Consiglio regionale ed ai membri della Giunta che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio è concessa la facoltà di usare l'autovettura di loro proprietà.

Il corrispettivo per l'uso dell'autovettura personale è stabilito in lire 30 al km. per le vetture fino a 500 cc. di cilindrata ed in lire 35 al km. per le vetture oltre 500 cc.

Art. 33.

I funzionari ed agenti regionali possono essere di volta in volta eccezionalmente autorizzati ad usufruire di vetture e motomezzi di loro proprietà per i viaggi di servizio, allorchè si riscontri la necessità di raggiungere rapidamente la località ove deve essere esplicata la missione.

Art. 34.

L'uso degli automezzi e motomezzi di proprietà privata è disciplinato dall'Assessore o dal capo dell'ufficio periferico delegato da cui il funzionario o l'agente dipende, di volta in volta, secondo le norme di cui agli articoli 16, 17, 18 ed alle altre del presente regolamento, in quanto applicabili.

Art. 35.

Il corrispettivo chilometrico, comprensivo di ogni spesa, per gli automezzi e motomezzi privati, è fissato in lire 30 il chilometro per vetture fino a 500 cc., in lire 35 al chilometro per vetture oltre i 500 cc. in lire 16 al chilometro per motocicli cilindrata 250 cc. e in lire 10 al chilometro per motoscooter (vespa, lambretta, Iso, ecc.).

Il corrispettivo soprastabilito è comprensivo di ogni spesa per carburante, lubrificante, gomme, manutenzione, ammortamento, assicurazione, tassa circolazione, posteggio e patente guida.

Art. 36.

Per la liquidazione dell'indennità chilometrica stabilita dal precedente art. 34, deve essere presentato ai competenti uffici liquidatori il foglio di viaggio di cui all'art. 8 del presente regolamento, firmato per ogni singolo viaggio dall'Assessore competente.

Copia dello stesso foglio di viaggio dovrà essere rimessa mensilmente all'Ufficio economato per i controlli di competenza ed elaborazione della statistica.

Art. 37.

La concessione di usare la propria autovettura o motomezzo per viaggi nell'interesse dell'Amministrazione è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

a) patente di guida;

b) atto dal quale risulti l'effettiva proprietà del veicolo;

c) polizza speciale di assicurazione con massimali identici a quelli concordati per le polizze contratte dalla Regione per i propri autoveicoli e comprendente assicurazione infortuni per il funzionario od agente proprietario e guidatore del veicolo, per le persone trasportate, per R. C., per furto ed incendio.

Art. 38.

E' libera la scelta della società assicuratrice.

Le spese di polizza e relativi premi annuali sono a carico del proprietario dell'automezzo.

Art. 39.

Durante i viaggi di servizio autorizzati, è vietato ai funzionari il trasporto dei propri familiari e di persone estranee all'Amministrazione e al servizio.

Art. 40.

Al funzionario che usasse anche per una sola volta la vettura per uso proprio o di altri, richiedendo il corrispettivo chilometrico alla Amministrazione, sarà revocata immediatamente la concessione, fatto salvo ogni altro provvedimento disciplinare che la Giunta regionale ritenesse opportuno adottare.

Art. 41.

Il funzionario o agente prima di intraprendere un viaggio di servizio dovrà essere fornito del foglio di autorizzazione ad effettuarlo, firmato dall'Assessore o dal capo ufficio.

Art. 42.

Il funzionario od agente autorizzato ad usare la propria vettura o motomezzo per viaggi di servizio, dovrà essere munito del foglio prescritto dall'art. 8 del presente regolamento, copia del quale, vistata dall'Assessore competente o dal capo ufficio, dovrà essere rimessa alla fine di ogni mese all'economo della Regione per il controllo e l'elaborazione statistica.

Art. 43.

I chilometri ammessi al rimborso secondo le tariffe degli articoli 32 e 34, sono quelli risultanti dalle tabelle ufficiali delle distanze tra la sede dell'ufficio del funzionario od agente e le località dove si reca in servizio.

Disposizioni finali

Art. 44.

Ogni automezzo in servizio della Regione deve recare uno speciale distintivo ben visibile, le cui caratteristiche verranno determinate dalla Giunta regionale.

Art. 45.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente regolamento, insieme alla rifusione delle spese occasionate dal fatto proprio, è tenuto a rispondere innanzi alla Giunta regionale in linea disciplinare.

ANNO 1954

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 1° ottobre 1954, n. 4.

Nomina dei membri di sette Commissioni locali per i masi chiusi, ai sensi della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 13 *del* 20 *aprile* 1955).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO

Visti gli articoli 37, 38 e 47 della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 6 maggio 1954, n. 442-*bis* e del 26 agosto 1954, n. 962, sulla scelta dei presidenti delle Commissioni locali per i masi chiusi e dei loro sostituti;

Viste le proposte dei nominativi presentate dai Consigli comunali in conformità a quanto disposto alla lettera *b*) dell'art. 38, legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1;

Viste le proposte dei nominativi presentate dalle Giunte municipali in conformità a quanto disposto al secondo comma dell'art. 47, legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1;

Su proposta dell'Assessore provinciale all'agricoltura;

Decreta:

la nomina dei componenti delle Commissioni locali per i masi chiusi previste dagli articoli 37, 38 e 47 della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, nei Comuni sottoindicati:

Anterivo:

a) Consolati conte Pietro di Antonio, Seregnano, presidente; Nicolussi-Leck dott. Georg fu Jakob, Vadena, sostituto del presidente;

b) Felicetti Carlo fu Giovanni, Anterivo, primo membro; Amort Josef di Jakob, Anterivo, sostituto;

c) Rossi Giovanni di Francesco, Anterivo, secondo membro; Werth Josef fu Josef, Anterivo, sostituto.

Lauregno:

a) Consolati conte Pietro di Antonio, Seregnano, presidente; Nicolussi-Leck dott. Georg fu Jakob, Vadena, sostituto del presidente;

b) Mitterer Johann di Mathias, Lauregno, primo membro; Mitterer Ferdinand fu Leopold, Lauregno, sostituto;

c) Mitterer Jakob fu Josef, Lauregno, secondo membro; Ungerer Josef fu Franz, Lauregno, sostituto.

Monguelfo:

a) Strobl Franz fu Johann, Dobbiaco, presidente; Rainer dott. Karl fu Josef, Monguelfo, sostituto del presidente;

b) Durnwalder Josef fu Josef, Monguelfo, primo membro; Sapelza Alois di Andreas, Monguelfo, sostituto;

c) Thomaser Johann fu Andreas, Tesido, secondo membro; Schwingshackl Anton fu Anton, Tesido, sost.

Ponte Gardena:

a) Dorner dott. Romedius fu Franz, Chiusa, presidente; Seefelder cav. Karl fu Ludwig, Chiusa, sostituto del presidente;

b) Kompatscher Josef fu Christian, Ponte Gardena, primo membro; Schrott Johann fu Josef, Ponte Gardena, sostituto;

c) Fischer Rudolf fu Jakob, Ponte Gardena, secondo membro; Mayr Alfons fu Peter, Ponte Gardena, sostituto.

Proves:

a) Consolati conte Pietro di Antonio, Seregnano, presidente; Nicolussi-Leck dott. Georg fu Jakob, Vadena, sostituto del presidente;

b) Malleier Josef fu Anton, Proves, primo membro; Dallasega Engelbert fu Nikolaus, Proves, sostituto;

c) Dallasega Johann jun. fu Nikolaus, Proves, sostituto; Maierhofer Alois fu Alois, Proves, sostituto.

Senale:

a) Consolati conte Pietro di Antonio, Seregnano, presidente; Nicolussi-Leck dott. Georg fu Jakob, Vadena, sostituto del presidente;

b) Weger Valentin fu Valentin, Senale, primo membro; Geiser Alois fu Emanuel, Senale, sostituto.

c) Weiss Josef fu Josef, Senale, secondo membro; Egger Josef fu Anton, Senale, sostituto.

Trodena:

a) Consolati conte Pietro di Antonio, Seregnano, presidente; Nicolussi-Leck dott. Georg fu Jakob, Vadena, sostituto del presidente;

b) Thaler Simon fu Simon, Trodena, primo membro; Pernter Friedrich fu Peter, Trodena, sostituto;

c) Lochmann Max di Josef, Trodena, secondo membro; Stuppner Heinrich fu Anton, Trodena, sostituto.

Tesimo:

A causa di non accettata nomina a membro della Commissione locale per i masi chiusi di Tesimo, viene sostituito al sig. Aspmair Johann fu Johann come membro effettivo il sig. Knoll Mathias fu Johann di Tesimo.

Fortezza:

Tenendo conto che il Libro fondiario del comune catastale di Mezzaselva (identico col comune amministrativo di Fortezza) si trova a Vipiteno, viene modificata la composizione della Commissione locale per il predetto Comune sostituendo al sig. Stanek dott. Hans fu Otto, Bressanone, come presidente e rev. Widmann Josef fu Simon, Bressanone, come sostituto del presidente il sig. Siller dott. Franz fu Franz, Vipiteno, come presidente e il sig. Markart Josef fu Josef, Campo di Trens, come sostituto del presidente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 1° ottobre 1954

Il Presidente della Giunta provinciale
AVV. KARL ERCKERT

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1955
Registro n. 2, *foglio n.* 142. — MAROTTA

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1955, n. 5.

Incremento dell'edilizia popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 13 *del* 20 *aprile* 1955).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di maggiormente incrementare la costruzione di alloggi popolari, che non fruiscano di alcun contributo statale, è istituito un fondo di L. 700.000.000 da stanziarsi nel bilancio della Provincia in ragione di L. 70.000.000 per ogni esercizio finanziario dal 1954 al 1963.

Art. 2.

Le somme eventualmente non impegnate nel decorso dell'anno di riferimento e quelle ottenute per il rimborso graduale dei mutui di cui all'art. 3, andranno ad aumentare, sempre al medesimo scopo, lo stanziamento dell'anno successivo.

Art. 3.

Di tale fondo possono beneficiare cooperative di lavoratori, enti di mutuo soccorso tra lavoratori, singoli prestatori di lavoro e di servizi.

I richiedenti non debbono essere proprietari di alloggio igienicamente e tecnicamente idoneo, nè possedere mezzi sufficienti per procurarselo.

Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge si trovi nelle suddette condizioni.

La Provincia può concedere mutui fino al massimo dell'80 per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile.

I criteri di preferenza per l'assegnazione dei mutui saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 4.

Il mutuo viene concesso con l'interesse dell'1 per cento. Dovrà essere rimborsato entro il termine massimo di 25 anni, in rate mensili uguali, a partire dalla data risultante dal certificato di collaudo dell'alloggio.

E' consentito il rimborso anticipato di tutta o parte della somma residua mutuata trascorsi almeno cinque anni dalla medesima data.

La gestione delle operazioni di mutuo sarà affidata ad Istituti di credito, con i quali il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a stipulare speciali convenzioni.

L'ammontare del mutuo sarà depositato o presso l'Istituto di credito finanziatore della differenza oppure presso altro Istituto di credito designato dalla Giunta provinciale ed erogato all'interessato su presentazione di stati di avanzamento vistati dall'Ufficio tecnico provinciale.

Art. 5.

In caso di concessione di mutuo l'alloggio non potrà essere alienato, nè dato in locazione, prima che la somma mutuata sia integralmente restituita. Qualora il rapporto di mutuo non sia ancora estinto e l'alloggio tuttavia non serva più al suo titolare o ai suoi eredi, esso dovrà essere ceduto al locale Ente comunale di assistenza verso un corrispettivo uguale alla

somma già versata dal mutuatario, aumentata del capitale direttamente investito dal titolare, il tutto diminuito di una percentuale di vetustà corrispondente al numero degli anni trascorsi e delle spese di trapasso.

Ove l'Ente comunale di assistenza non intendesse o non potesse acquistare l'alloggio, esso sarà alle stesse condizioni acquistato dal Comune e, in subordine, dalla Provincia.

Il vincolo di indisponibilità va annotato nel libro fondiario.

Col pagamento dell'ultima rata dovuta, il proprietario dell'alloggio ne acquista la libera disponibilità

Allo scopo di agevolare il finanziamento delle costruzioni per la parte non coperta dal mutuo della Provincia, viene accordata la priorità di garanzia all'Istituto finanziatore in confronto di quello della Provincia.

Art. 6.

Gli alloggi di cui alla presente legge dovranno rispondere alle seguenti condizioni tecniche:

a) avere natura di abitazione popolare;

b) avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili ed in ogni caso essere provvisti, oltre a questi, di bagno; gabinetto di decenza, ripostiglio ed ingresso; per le famiglie composte da più di sette membri, può essere consentito l'aumento di 16 metri quadrati di superficie per ogni persona in più delle sette;

c) avere complessivamente una superficie utile non inferiore nè superiore a:

mq. 60 65 per alloggi di due vani;

mq. 70 80 per alloggi di tre vani;

mq. 85 - 95 per alloggi di quattro vani;

mq. 100 110 per alloggi di cinque vani;

d) soddisfare ad ogni condizione richiesta dai regolamenti di igiene e di edilizia;

e) i vani legali (contabili) vengono computati aggiungendo ai vani di cui alla lettera *b*) numero due vani.

La spesa ammissibile verrà commisurata sulla base di un costo massimo di L. 450.000 per vano legale se le costruzioni sono dotate di scantinato e di L. 420.000 se senza scantinato.

Art. 7.

Le domande per fruire dei benefici previsti dalla presente legge vanno indirizzate alla Giunta provinciale, la quale decide sul loro accoglimento e stabilisce la misura del contributo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 13 aprile 1955

Il Presidente della Giunta provinciale
Dott. REMO ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 5 febbraio 1955, n. 1.

Nomina dei membri di una Commissione locale per i masi chiusi, ai sensi della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 20 aprile* 1955).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO

Visti gli articoli 37, 38 e 47 della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 6 maggio 1954, n. 442-*bis* e del 26 agosto 1954, n. 962, sulla scelta dei presidenti delle Commissioni locali per i masi chiusi e dei loro sostituti;

Vista la proposta dei nominativi presentata dal Consiglio comunale in conformità a quanto disposto alla lettera *b*) dell'art. 38, legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1;

Vista la proposta dei nominativi presentata dalla Giunta comunale in conformità a quanto disposto al secondo comma dell'art. 47, legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1;

Su proposta dell'Assessore provinciale all'agricoltura;

Decreta:

la nomina dei componenti la Commissione locale per i masi chiusi prevista dagli articoli 37, 38 e 47 della legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, nel comune di San Felice:

a) Consolati conte Pietro di Antonio, Seregnano, presidente; Nicolussi-Leck dott. Georg fu Jakob, Vadena, sostituto del presidente;

b) Geiser Josef fu Johann, San Felice, primo membro; Weiss Johann fu Johann, San Felice, sostituto;

c) Kofler Ludwig fu Ludwig, San Felice, secondo membro; Weithaler Alois fu Zeno, San Felice, sostituto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 5 febbraio 1955

Il Presidente della Giunta provinciale
AVV. KARL ERCKERT

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1955
Registro n. 2, *foglio n.* 143. — MAROTTA

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 2 aprile 1955, n. 4.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1955.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n.* 13 *del* 20 *aprile* 1955).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte, sovraimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato e della Regione dei tributi, contributi e quote di compartecipazione devoluti alla Provincia e il versamento nella cassa della Provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1955, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato delle spese (ordinarie e straordinarie) nonchè l'erogazione dei fondi iscritti nei titoli movimento di capitali e contabilità speciali per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1955 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa (tabella *B*).

Art. 3.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'assieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1955.

RIEPILOGO

Entrata e spesa effettiva

Entrata	L.	1.966.285.856
Spesa	»	2.634.830.364
Disavanzo effettivo	L.	668.544.508

Movimento di capitali

Entrata	L.	789.139.674
Spesa	»	120.595.166
Avanzo	L.	668.544.508

Contabilità speciali

Entrata	L.	714.840.000
Uscita	»	714.840.000
Differenza	L.	—

RIASSUNTO GENERALE

Entrata	L.	3.470.265.530
Spesa	»	3.470.265.530
Differenza	L.	—

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 2 aprile 1955

Il Presidente della Giunta provinciale: ALBERTINI

Visto, il Commissario del Governo nella Regione: BISIA

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1955

ASSESSORATO FINANZE	Somme risultanti	Ordinarie	Straordinarie
Entrate effettive	1.966.285.856	1.817.105.728	149.180.128
Movimento di capitali	789.139.674	—	—
Contabilità speciali	714.840.000	—	—
TOTALE ENTRATE	3.470.265.530	—	—

Riepilogo degli stati di previsione dell'uscita per l'esercizio finanziario 1955

SPESE EFFETTIVE	Somme risultanti	SPESE OBBLIGATORIE		SPESE FACOLTATIVE	
		Ordinarie	Straordinarie	Ordinarie	Straordinarie
I. Assessorato Finanze	507.077.048	391.410.832	70.366.216	2.400.000	42.900.000
II. » Attività sociali	652.454.376	627.454.376	2.000.000	23.000.000	—
III. » Lavori pubblici	1.300.520.000	323.350.000	972.500.000	170.000	4.500.000
IV. » Pubblica istruzione	150.592.000	122.560.000	7.032.000	16.000.000	5.000.000
V. » Agricoltura	24.186.940	13.125.650	6.500.000	511.290	4.050.000
TOTALE SPESE EFFETTIVE	2.634.830.364	1.477.900.858	1.058.398.216	42.081.290	56.450.000
ASSESSORATO FINANZE					
Movimento di capitali	120.595.166	—	—	—	—
Contabilità Speciali	714.840.000	—	—	—	—
TOTALE USCITE	3.470.265.530	—	—	—	—

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 22 aprile 1955, n. 3.

Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 13 aprile 1955, n. 5, per l'incremento dell'edilizia popolare.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 5 maggio* 1955)

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Visti gli articoli 47 e 48, n. 1, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Vista la deliberazione 22 aprile 1955, n. 460, della Giunta provinciale di Trento, con la quale è stato approvato il regolamento in oggetto;

Decreta:

Art. 1.

Le domande di cui all'art. 7 della legge provinciale 13 aprile 1955, n. 5, vanno presentate in carta libera e debbono indicare:

a) nome, cognome, paternità e professione del richiedente nel caso di singoli prestatori di lavoro o di servizi;

b) i dati di iscrizione nel relativo registro per le cooperative e di riconoscimento per gli enti di mutuo soccorso;

c) la località prescelta, l'entità della spesa occorrente per la costruzione dell'alloggio e l'ammontare del mutuo richiesto;

d) l'Istituto di credito eventualmente finanziatore delle spese non coperte dal richiesto mutuo provinciale, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge.

Art. 2.

Le domande devono essere corredate in ogni caso:

a) dall'apposito questionario, messo a disposizione dell'Ufficio tecnico provinciale, riguardante l'alloggio da costruire;

b) da un certificato in carta libera da cui risulti che nè il richiedente nè il coniuge siano proprietari di alloggi.

Il certificato dovrà venire richiesto all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente per il comune di residenza e per quello di nascita del richiedente, ed eventualmente del coniuge, e portare ogni indicazione utile sul possesso di fabbricati e di terreni degli stessi.

Quando il richiedente o il coniuge siano proprietari di alloggi igienicamente e tecnicamente non idonei dovrà essere allegata apposita dichiarazione. in carta libera, del sindaco comprovante tale situazione;

c) da una dichiarazione, in carta libera, del richiedente relativa alle proprie condizioni economiche con indicazione dei redditi di qualsiasi genere di spettanza dell'interessato e dei componenti la sua famiglia; tale dichiarazione potrà essere riveduta con accertamento d'ufficio;

d) quando la richiesta è fatta da un ente collettivo la dichiarazione di cui al punto precedente deve essere fatta singolarmente da ogni socio;

e) dallo stato di famiglia del richiedente, pure in carta libera;

f) da una dichiarazione dell'interessato che non ha fruito di alcun contributo statale;

g) per le cooperative e gli enti di mutuo soccorso dall'atto costitutivo o di fondazione e dallo Statuto con gli estremi di deposito presso le competenti autorità.

Art. 3.

Le domande possono essere presentate anche da gruppi di richiedenti che intendano provvedere alla costruzione di alloggi in condominio.

Art. 4.

Le domande dovranno pervenire, per l'anno in corso, entro un mese dalla pubblicazione del regolamento e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 5.

La Giunta provinciale esamina le domande entro due mesi dalla data indicata all'articolo precedente e formula la graduatoria, entro i limiti dello stanziamento di bilancio, comunicando agli interessati l'esito della domanda.

Nel caso di accoglimento della domanda, l'interessato che avesse presentata altra istanza di contributo, dovrà produrre idoneo documento comprovante la rinuncia al medesimo.

Art. 6.

Nell'esame delle domande per la formazione della graduatoria e per la concessione del mutuo saranno assunti a criteri di preferenza:

a) le disagiate condizioni economiche del richiedente;

b) la carenza di alloggi nella località prescelta dal richiedente;

c) il numero dei componenti il nucleo familiare;

d) a parità degli altri criteri, il carattere collettivo della richiesta (cooperativa, condominio, ecc.).

Art. 7.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente art. 5, i richiedenti dichiarati beneficiari del mutuo dovranno presentare il progetto esecutivo dell'alloggio, che deve avere le caratteristiche costruttive previste dalla legge sull'edilizia popolare, firmato da un tecnico autorizzato e corredato da una planimetria 1·1000 e da un computo estimativo analitico del costo, ivi compreso il prezzo del terreno occorrente e la spesa per i collegamenti per l'acqua, l'illuminazione e la fognatura.

Il progetto sarà sottoposto all'esame dell'Ufficio tecnico provinciale, che ne accerterà la rispondenza tecnica alle prescrizioni della legge provinciale 13 aprile 1955, n. 5, e del presente regolamento ed infine sarà definitivamente approvato dalla Giunta provinciale che, in tale sede, determinerà l'ammontare del mutuo concesso.

Dell'approvazione del progetto e dell'ammontare del mutuo concesso sarà dato avvise al richiedente con lettera raccomandata, dopo di che potrà essere dato inizio ai lavori di costruzione.

Art. 8.

Durante il corso dei lavori potranno essere concessi acconti, in base a stati di avanzamento controllati e vistati dall'Ufficio tecnico provinciale, semprechè l'importo risultante dallo stato di avanzamento, diminuito delle usuali trattenute, per i lavori edilizi degli enti pubblici, non sia inferiore ad un terzo della spesa sovvenzionata.

Art. 9.

Il saldo verrà corrisposto a lavori ultimati a seguito di collaudo favorevole, controllato e vistato dall'Ufficio tecnico provinciale, e dietro presentazione del certificato di abitabilità rilasciato dal Comune.

Art. 10.

Il pagamento degli acconti in base agli stati di avanzamento presentati e quello finale avverrà mediante autorizzazione di svincolo sull'importo depositato presso l'Istituto di credito indicato nella deliberazione di concessione del mutuo.

Art. 11.

La concessione del mutuo sarà revocata qualora il beneficiario non abbia dato inizio alla costruzione dell'alloggio nel termine di sei mesi dalla data dell'avviso di cui all'ultimo comma dell'art. 7 ovvero non si attenga al progetto esecutivo, approvato dalla Giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 22 aprile 1955

Il Presidente della Giunta provinciale
Dott. REMO ALBERTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1955
Registro n. 1, *foglio n.* 128. — MONACO

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 17 maggio 1955, n. 1.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1955 della provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n.* 16 *del* 5 *giugno* 1955).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali dovuti alla Provincia a sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e il versamento nella Cassa della Provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1955, giusto l'annesso stato di previsione dell'entrata (parte I).

Art. 2.

E' autorizzata l'applicazione al bilancio delle sottonotate sovraimposte e tasse con le seguenti aliquote:

Sovrimposta sui redditi agrari con l'aliquota del 5 per cento sul reddito rivalutato;

Sovrimposta sui terreni con l'aliquota del 10 per cento sull'estimo rivalutato;

Sovrimposta sui fabbricati con l'aliquota dell'11 per cento sull'imponibile;

Sovrimposta all'imposta sull'industria, commercio, arti e professioni con le aliquote dell'1,75 per cento per la categoria *B* e dell'1,40 per cento per la categoria C-1; nonchè la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche con le aliquote fissate dal decreto legislativo 6 marzo 1945, n. 62 e la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale secondo le norme dell'art. 9 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato delle spese obbligatorie e facoltative, ordinarie e straordinarie, nonchè l'erogazione dei fondi iscritti nei titoli movimento di capitali e contabilità speciali per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1955, in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa (parte II).

Art. 4.

L'erogazione dei fondi per le spese fisse, l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle spese a calcolo saranno eseguiti con le norme della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, e del relativo regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, rispettivamente dell'art. 48 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, norme che saranno seguite anche per la gestione dei residui.

Art. 5.

E' approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1955, avente le seguenti risultanze finali:

ENTRATE

1. Entrate effettive . . .	L.	2.246.366.337
2. Movimento di capitali . . .	»	9.245.130
3. Contabilità speciali . . .	»	226.093.120
Totale entrate di competenza .	L.	2.481.704.587
Avanzo di amministrazione .	»	139.500.000
Totale generale delle entrate . .	L.	2.621.204.587

SPESE

1. Spese effettive . .	L.	2.255.314.682
2. Movimento di capitali .	»	139.796.785
3. Partite di giro .	»	226.093.120
Totale generale delle spese	L.	2.621.204.587

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 17 maggio 1955

Il Presidente della Giunta provinciale
ERCKERT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3102096) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 80